

(N. 1950)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPALIA, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA,  
CONTERNO DEGLI ABBATI, ULIANICH, MASCAGNI, SALVUCCI,  
CANETTI, CAZZATO, GUERRINI e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1982

Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1978 e nel 1979 sono stati indetti i concorsi ordinari per l'accesso a posti direttivi nelle scuole di primo e secondo grado, che si sono conclusi nel mese di maggio ultimo scorso. Ma ai vincitori di tali concorsi non saranno assegnate le sedi poichè la legge 22 dicembre 1980, n. 928, ha stabilito che « la sede sarà assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato » ai presidi incaricati, nella supposizione che i due concorsi potessero concludersi negli stessi tempi. Così non è stato, tant'è vero che il concorso riservato non è ancora partito, per cui si è determinata una situazione insostenibile, per la quale saranno congelate le nomine dei

vincitori dei concorsi ordinari per due o tre anni, in attesa cioè che sia definitivamente concluso il concorso riservato.

Si tratta di considerare che i concorrenti al concorso ordinario hanno dovuto farsi carico di un grande impegno per il carattere giustamente severo e selettivo degli esami scritti ed orali, tanto è vero che su 11.000 candidati solo 2.000 hanno superato la prova scritta e di questi circa 1.500 hanno superato la prova orale; non è difficile comprendere il clima di sfiducia che regna tra i vincitori di questo concorso.

D'altra parte è noto che, per non essere stati fatti regolarmente nel passato i concorsi direttivi, la scuola italiana è priva di almeno 6.000 presidi di ruolo, per cui si è fatto ricorso alla figura del preside incaricato. Nel momento in cui almeno 1.490 candidati

regolarmente selezionati e quindi in possesso della professionalità richiesta sono in grado di entrare nel ruolo di preside, la scuola non può farlo; si prolungherà così per qualche anno ancora l'instabilità della presidenza e si ripeterà il carosello di continui spostamenti di presidi incaricati.

Per ovviare a questa grave situazione riteniamo con il presente disegno di legge di risolvere il problema, salvaguardando al tempo stesso i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari e quelli dei futuri vincitori del concorso riservato per i presidi incaricati, con la

formazione di due elenchi delle sedi vacanti, sulla base di una suddivisione territorialmente equa, in modo che, nell'ambito regionale, le sedi risultino ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuno dei due elenchi, cosicchè l'assegnazione definitiva della sede decorra dall'anno scolastico 1982-83 per i vincitori del concorso ordinario e dall'anno successivo alla sua conclusione per i vincitori del concorso riservato, per i quali, comunque, la nomina, ai soli effetti giuridici, avrà decorrenza dall'anno scolastico 1982-83, come previsto dall'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La procedura dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi a posti di personale direttivo di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, è definita con decreto dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di appositi elenchi di tutte le sedi vacanti e comunque disponibili entro l'anno scolastico 1981-82 per i posti direttivi assegnati ai concorsi ordinari indetti con decreti ministeriali 29 giugno 1978; 24 gennaio 1979; 6 ottobre 1979; 22 gennaio 1979; 5 ottobre 1979; 21 gennaio 1979; 3 ottobre 1979, e distintamente, sulla base di una suddivisione territorialmente equa, per i posti direttivi assegnati al concorso riservato di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, in modo che, nell'ambito di ciascuna regione, le sedi risultino ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuno dei due elenchi.

L'assegnazione della sede definitiva ai vincitori dei concorsi ordinari decorre a tutti gli effetti dall'anno scolastico 1982-83. L'assegnazione della sede definitiva ai vincitori del concorso riservato decorre dall'anno successivo alla conclusione del concorso stesso. Le nomine avranno comunque decorrenza, agli effetti giuridici, dall'anno scolastico 1982-1983.

Sono abrogati, pertanto, l'undicesimo e il dodicesimo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e il secondo comma dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270.